

I beni librari e la legge Merloni

di Andrea De Pasquale

Con l'entrata in vigore delle modifiche al decreto di qualificazione dei «soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici» (d.m. 3 agosto 2000, n. 294, modificato con d.m. 24 ottobre 2001, n. 420) e, ancor più recentemente, della l. 1° agosto 2002, n. 166, si può dire concluso il nuovo *corpus* legislativo sul restauro dei beni culturali e dei beni librari in particolare, iniziato già nel 1994 con la scrittura della legge quadro in materia di lavori pubblici (l. 11 febbraio 1994, n. 109, detta legge Merloni [1, 2, con le osservazioni però di 3 e 4]¹), ed è ora possibile presentare un panorama complessivo della problematica alla luce anche delle prime, non facili, esperienze di applicazione.

Infatti il trattamento del restauro dei beni librari, inclusi nella categoria dei «beni mobili di interesse storico ed artistico» [5] (categoria OS2 dell'allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34), con identiche procedure a quelle degli altri lavori pubblici, e anche di altri beni culturali di tipologia e di approccio nettamente diversi (come i beni architettonici), mentre rappresenta da una parte il definitivo sdoganamento di un'attività che fino a pochi anni fa era confusa con la legatoria e aveva connotati esclusivamente artigianali, dall'altra però, per le forzature provocate, ha ingenerato una ridda di interrogativi di gestione pratica che devono ancora in certi casi essere risolti.

L'origine dei problemi sta nell'inserimento delle attività di restauro, intese in senso generale, tra i lavori pubblici, come sancito dall'art. 2 della l. n. 109 che recita: «si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo [e cioè le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi e gli altri organismi di diritto pubblico], le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti» [6].

Il decreto applicativo d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel Titolo XIII, ha poi definito le norme di applicazione ai «beni culturali», considerandoli esplicitamente in blocco (art. 212, comma 1), senza riconoscerne problematiche diverse (distinte forse solo per i beni archeologici) e evidenti sproporzioni come testimoniano eloquentemente i differenti tenori degli importi contrattuali delle rispettive gare².

ANDREA DE PASQUALE, Biblioteca nazionale universitaria, piazza Carlo Alberto 3, 10123 Torino, e-mail to0265@libroantico.reteunitaria.piemonte.it.

¹ La l. 11 febbraio 1994, n. 109 è stata modificata con d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modifiche dalla l. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla l. 18 novembre 1998, n. 415 (Merloni *ter*), nel testo aggiornato in «Gazzetta ufficiale», 5 ottobre 1999, n. 234, suppl. ord. n. 180/L. La legge è stata ora in parte modificata dall'art. 7 della l. 1° agosto 2002, n. 166 (*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*), che ha introdotto anche alcune novità per il restauro dei beni culturali.

² Sono invece esclusi dalla applicazione della Merloni i soggetti proprietari privati proprietari di «beni culturali», dichiarati come tali dai competenti organi, in particolare, per i beni librari (d. legisl. 29 otto-

Gli squilibri sarebbero stati risolti distinguendo meglio le problematiche delle differenti tipologie dei beni restaurati e inserendo il restauro dei beni mobili, tra cui in particolare quello del materiale librario, tra i «servizi» (regolati dal d. legisl. 17 marzo 1995, n. 157), in quanto, proprio per come è condotto, il «restauro di “beni mobili” è una attività con evidenti caratteristiche di servizio», e come tale è trattato nella legislazione comunitaria (cfr. la classificazione internazionale dei servizi in cui compaiono, al n. 27 dell'allegato 2 della direttiva 92/50, i servizi di restauro): infatti, soprattutto per i beni librari, il lavoro viene svolto presso il laboratorio di restauro (che soltanto in casi isolati ha le caratteristiche di una grande impresa) con propri tempi e praticamente in autogestione: rari sono gli imprevisti in corso d'opera, soprattutto se si tratta di documentazione a stampa, e l'iter da seguire, le tecniche di lavoro e materiali impiegati sono generalmente ripetitivi [5].

Però allo stato attuale del panorama legislativo, per diretto richiamo al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (d. legisl. 29 ottobre 1999, n. 490), risultano soggetti alla l. n. 109/1994, per limitarsi soltanto ai beni di carattere librario (art. 2), «i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio; le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico; le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico», inclusi tutti tra «Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico».

Nel regolamento attuativo d.P.R. n. 554/1999 si è anche sentita la necessità di definire i concetti di restauro e manutenzione, o meglio di chiarire la definizione del primo termine presente nel testo unico (d. legisl. n. 490/1999, art. 34: «per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali»), e sono stati proposti i seguenti enunciati: «Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale» (art. 212, comma 3); «La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione» (art. 212, comma 4).

Mentre sembra chiaro che, per limitarsi ai beni librari, con il concetto di «restauro» si possa intendere il cosiddetto restauro invasivo e non, il termine «manutenzione» risulta sfumato e ritengo che possa comprendere il «piccolo restauro» ed altri interventi di portata limitata (ad es. il trattamento con cera delle coperte in cuoio), escludendo però altre operazioni con funzioni di conservazione quali la disinfezione/disinfezione e soprattutto la spolveratura (attività però sia tecnica specialistica che periodica) le quali permangono nella categoria dei servizi, come risulta dall'applicazione del d. legisl. n. 157/1995 nei relativi bandi di gara predisposti dai vari enti.

bre 1990, n. 490, art. 3), la Regione competente per territorio e, in caso di inerzia, il Ministero (art. 6, comma 4), anche se, per il loro restauro, si utilizzano finanziamenti pubblici. Su di essi però si esercita in ogni caso il controllo della Regione competente che deve concedere l'autorizzazione per il restauro sulla base di un apposito progetto ed effettua, una volta affidati i lavori, collaudi in corso d'opera e collaudo finale ed eventualmente ne dispone la sospensione (d. legisl. n. 490/1990, art. 23, 28, 34). Sarebbe però stato meglio, a nostro avviso, garantire, anche per i beni culturali privati, l'utilizzo di imprese qualificate, secondo i criteri della qualificazione previsti dalla Merloni e quindi, soprattutto in presenza di finanziamenti pubblici, vincolare il proprietario a impiegare un'impresa che dia garanzie di qualità.

Assai interessante è anche l'attenzione particolare riservata dal regolamento d.P.R. n. 554/1999 alla progettazione degli interventi, illustrata nel Capo II, per la quale la legge ha previsto anche un incentivo economico per i funzionari partecipanti alla procedura (l. n. 109/1994, art. 18; regolato ora, per il Ministero per i beni e le attività culturali, dal d.m. 31 luglio 2001, n. 364). Questi ultimi possono essere il responsabile unico del procedimento (un tecnico, o meglio «un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio di ruolo non inferiore a cinque anni», che può identificarsi con il progettista o il direttore dei lavori: cfr. art. 7-8 del d.P.R. n. 554/1999); il progettista (generalmente interno alla stazione appaltante o di altra amministrazione o, in caso di carenza di organico di personale tecnico, di difficoltà nel rispettare i tempi di programmazione dei lavori, e per lavori di particolare necessità, un professionista esterno che non partecipa poi alla gara o un ente o un'istituzione specifica specializzata nel restauro, come prescrive la l. n. 109/1994, art. 7); il direttore dei lavori (affiancato anche eventualmente da assistenti, tra cui, «con funzioni di direttore operativo», un restauratore con le caratteristiche che illustreremo tra poco: art. 27 della l. n. 109/1994 e 224, comma 1 del d.P.R. n. 554/1999, tutti eventualmente, come già detto, esterni all'ente); il collaudatore (o una commissione di collaudo, comprendente anche un «restauratore», tutti estranei alla progettazione e direzione dei lavori, e anche questi, per mancanza di organico, eventualmente esterni: art. 28, commi 4-5 della l. n. 109/1994 e art. 188, comma 3, e art. 224, comma 2 del d.P.R. n. 554/1999³).

Per i beni librari, inseriti, come si è già detto, nella categoria dei «beni mobili», sono previsti, per il «restauro», un progetto preliminare e uno esecutivo, per la «manutenzione», uno preliminare e uno definitivo.

Il progetto preliminare deve contenere sostanzialmente «una lettura dello stato esistente» e l'«indicazione delle tipologie di indagine che si rendono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale» (d.P.R. n. 554/1999, art. 214, comma 3), al fine di «definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo, nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo» (art. 214, comma 2). Inoltre, ai sensi del nuovo art. 16, comma 3 *bis* della l. n. 109/1994, «il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare».

Si precisa però che «in ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per

³ Il collaudo, operazione quanto mai delicata e importante, avviene sia in corso d'opera (obbligatoriamente: d.P.R. n. 554/1999, art. 187, comma 3, e con tempi e periodicità a scelta della commissione: art. 194, comma 3), sia ad ultimazione lavori. Quest'ultimo deve verificare e attestare che il lavoro in oggetto sia stato eseguito a «regola d'arte» e che abbia seguito le indicazioni del progetto, tra cui anche l'utilizzo dei materiali indicati (cfr. d.P.R. n. 559/1999, art. 187, comma 1). Esso deve avvenire non oltre 6 mesi dal termine dei lavori (l. n. 109/1994, art. 28, comma 1). Per i lavori di importo pari o inferiori a 200 mila euro il certificato di collaudo è sostituito dal «certificato di regolare esecuzione» (la stazione appaltante ha però la possibilità di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione fino a un milione di euro), emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento (d.P.R. n. 554/1999, art. 208) entro e non oltre tre mesi dal termine dei lavori (d.P.R. n. 554/1999, art. 208).

una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento» (art. 214, comma 5).

In pratica quindi occorrerà descrivere il pezzo da un punto di vista materiale, informare sulla sua storia, illustrando quindi i cosiddetti «dati di esemplare», e sui danni subiti ed elencare le procedure e metodologie da impiegarsi.

Nel progetto esecutivo, corredato dal capitolato speciale d'appalto, gli elementi individuati nel progetto preliminare vengono definiti con maggiore chiarezza descrivendo «le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso»; inoltre esso conteggia le ore di lavoro necessarie e i relativi costi per ogni operazione (la cui cifra globale costituirà poi la base d'asta della gara: cfr. anche art. 42-43-44)⁴, «prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori», informazioni tutte che risultano già da tempo richieste dalla scheda-progetto di restauro predisposta dall'Istituto centrale di patologia del libro (che costituisce sicuramente il principale degli «elaborati grafici e descrittivi» individuati nel Capo II del Titolo III del d.P.R. n. 554/1999, in cui si articola la progettazione).

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, si precisa che «possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva» e che è sufficiente che siano svolti «sulla base di una perizia di spesa» corredata da «la descrizione del bene», «il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi», «il computo metrico», «l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni»⁵.

Sembra quindi ribadito che, come è già pratica corrente, non sia necessario per lavori di esigua entità (come il «piccolo restauro») la compilazione della scheda-progetto per ciascun pezzo, ma sostanzialmente l'individuazione di elementi (operazioni, materiali, tempi di lavorazione ecc.) che permetteranno di fissare un prezzo.

Alla conclusione il direttore dei lavori deve redigere «una relazione finale tecnico-scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi» (art. 221).

In sostanza quindi la responsabilità della scheda riepilogativa, prevista già dalla scheda progetto, redatta finora dal restauratore che aveva effettuato il lavoro (quindi per lo più esterno all'ente), l'unico che poteva documentare fotograficamente fasi del restauro ed elementi materiali anche significativi che in certi casi sono destinati ad essere irrimediabilmente cancellati durante le operazioni, si sposta, a nostro avviso correttamente, sul direttore dei lavori, che dovrà anche ampliarla con ulteriori informazioni.

Inoltre la necessità, che condividiamo, della progettazione preventiva degli interventi di restauro e la netta distinzione tra progettista e affidatario dei lavori (fatto che impedisce quindi la partecipazione alla fase di progettazione di un restauratore concorrente alla gara), implica che i bibliotecari dovranno obbligatoriamente stilare in autonomia un progetto preliminare e compilare le schede dei pezzi che inten-

⁴ A parte dovranno essere indicate le cifre riservate al fondo interno per i partecipanti al procedimento e per il pagamento di eventuali consulenti esterni.

⁵ Si segnala che il progetto esecutivo, corredato dell'impegno economico, deve essere sottoposto, per gli enti di sua competenza, all'approvazione della Regione (o Provincia, se autonoma).

dono restaurare almeno prima dell'indizione della gara e in tempo utile per programmare l'impegno di spesa da parte dell'ente e la relativa erogazione dell'eventuale contributo da parte dello Stato o, il più delle volte, della Regione.

Mentre per le biblioteche di Stato la situazione è sicuramente più agevolata, in quanto i bibliotecari risultano già da tempo abituati a tale pratica e in diversi casi possono disporre, per i dettagli più tecnici, della presenza in organico di restauratori, la situazione può essere drammatica invece per altre tipologie di biblioteche, soprattutto di ente locale.

In esse infatti l'interesse per le pubblicazioni contemporanee, maggiormente richieste dall'utenza, ha fatto sì che il personale operante abbia trascurato negli anni le tematiche del restauro e della conservazione e del materiale antico in genere (argomenti che tra l'altro sono spesso esclusi anche dalle prove di concorso), con le conseguenti attuali difficoltà, per mancanza di pratica, di descrivere un libro antico nelle sue componenti materiali e di individuare le reali esigenze di interventi di restauro.

L'impegno si è quindi in questo momento ribaltato sugli uffici delle Soprintendenze bibliografiche delle Regioni i cui funzionari, già di numero esiguo e spesso di formazione non tecnica, devono provvedere alla compilazione dei progetti: risulta quindi più che mai necessaria la realizzazione di corsi di formazione e l'affiancamento a personale già esperto, al fine di rendere i bibliotecari, il più velocemente possibile, autonomi nella compilazione delle schede-progetto.

Anche le norme di aggiudicazione degli appalti sono state notevolmente innovate (art. 20-24 della l. n. 109; vedi anche, per le forme di pubblicità, il d.P.R. n. 554/1999, art. 80). La procedura normale di scelta del contraente è dichiarata essere il pubblico incanto o la licitazione privata, aggiudicando al prezzo più basso offerto rispetto alla base d'asta. Con il nuovo comma 8 *bis* dell'art. 21 della l. 109/1994 si è però precisato, riconoscendo la loro peculiarità, che l'aggiudicazione di lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici «il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'art. 16, comma 13 *bis*. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati».

Per i beni culturali è ammesso altresì il ricorso alla licitazione privata semplificata (per importi inferiori ai 750.000 euro, IVA esclusa, fatto che prevede l'invio dell'invito a trenta ditte che abbiano fatto richiesta di partecipazione e con i requisiti di qualificazione: d.P.R. n. 554/1999, art. 223) e alla trattativa privata (l. n. 109/1994, art. 24, comma 1, lett. c) per gli «appalti d'importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate». Sulla base anche dei rilievi fatti sull'importanza della cifra e sui rischi dell'utilizzo indiscriminato alla trattativa privata [3], è stato aggiunto ora, all'art. 24 della l. n. 109/1994, un comma 5 *bis*, che specifica che l'affidamento di appalti di beni culturali «il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'art. 21, comma 8 *bis*, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei

requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare». Inoltre, con un nuovo comma 7 *bis* dello stesso art. 24, è stato ammesso anche «l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempre che tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale».

Inoltre continua a essere prevista la possibilità di eseguire lavori in economia (d.P.R. n. 554/1999, art. 88), per «manutenzione» di opere di importo non superiore a 50.000 euro e per «lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico [...] se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante» (art. 223, comma 3)⁶.

Un'altra novità della Legge Merloni riguarda le norme sulla qualificazione delle imprese. Nelle linee generali e soprattutto per gli appalti di importo pari o superiore ai 150.000 euro, esse sono state innovate dal cosiddetto decreto Bargone (d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).

Con quest'ultimo, infatti, per partecipare alle gare, le ditte non devono più essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori (ANC), ma, a partire dal 1° gennaio 2002, occorrerà che queste siano obbligatoriamente fornite di un'apposita attestazione, con relativo inserimento in una categoria e classifica per livelli di importo, rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), società private autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed inserite in uno speciale albo, e possedere la certificazione di Sistema Qualità secondo le ISO 9000.

In sostanza le SOA attestano che le società richiedenti sono in possesso di caratteristiche generali che le abilitano alla partecipazione alle gare, e speciali, e cioè dispongano di idonei requisiti tecnico-organizzativi e economici-finanziari, e abbiano ottenuto il certificato di Sistema Qualità, a sua volta rilasciato da specifici organismi di certificazione a sua volta rilasciato da specifici organismi di certificazione. Ai sensi del nuovo art. 8, comma 4, lettera g «la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11 *sexies* ovvero nelle more del-

⁶ Tali lavori, ai sensi dell'art. 142 del d.P.R. n. 554/1999, possono essere eseguiti in amministrazione diretta (art. 143) o per cottimi (art. 144), solo se si tratta di «lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante» e se l'importo dei lavori non è superiore a 200 mila euro (art. 88). Per questa seconda procedura, se l'importo è inferiore a 20 mila euro si può operare con affidamento diretto; se è superiore invece occorre effettuare un'indagine di mercato interpellando almeno 5 ditte (art. 78). Al termine dell'affidamento è obbligatoria comunque la comunicazione all'Osservatorio e la pubblicazione delle ditte affidatarie all'albo della stazione appaltante (art. 144).

l'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento».

Ai sensi dell'art. 8, comma 11 *sexies* della legge n. 109 («Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori»), è stato necessario un ulteriore e specifico provvedimento, concretizzato nel d.m. del 3 agosto 2000, n. 294 (modificato poi, a causa della sospensiva del TAR del Lazio, ordinanza 7 febbraio 2001, n. 920, con d.m. 24 ottobre 2001, n. 420), specificatamente per la qualificazione negli appalti relativi ai beni culturali mobili e alle superfici decorate.

In pratica tutte le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti dall'articolo 17 del decreto Bargone, ed essere iscritte alla Camera di commercio specificatamente nell'attività economica «conservazione e restauro di opere d'arte».

Quindi sono stati definiti i requisiti specifici per appalti superiori a 150.000 euro e per gli appalti di importo pari o inferiore, individuando per ciascuna tipologia le specifiche.

Per la partecipazione ai primi, le ditte devono dimostrare di avere eseguito lavori di restauro per un certo importo, secondo una casistica elencata nell'art. 4 del d.m. n. 294/2000⁷ che qui si riassume:

Classifica di qualificazione richiesta	Importo complessivo di lavori eseguiti nei 5 anni precedenti	Nell'ultimo dei 5 anni, esecuzione di lavori OS ₂ per un importo complessivo di non meno del 33,3%	Negli ultimi 2 anni, esecuzione di lavori OS ₂ per un importo complessivo di non meno del 50%	Negli ultimi 3 anni, esecuzione di lavori OS ₂ per un importo complessivo di non meno del 60%
I - fino a 258.228,45 euro	232.405,61	85.990,07	129.114,22	154.937,07
II - fino a 516.456,90 euro	46.811,21	171.980,15	258.228,45	309.874,14
III - fino a 1.032.913,80 euro	929.622,42	343.960,29	516.456,90	619.748,28

Inoltre devono possedere idonee referenze bancarie, secondo le indicazioni dell'art. 6, e disporre di personale tecnico, quantificabile, per imprese di più di quattro addetti, in un 20% di restauratori, e un 40% di collaboratori restauratori di beni culturali o, in alternativa, dimostrare di «aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali [...] un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS₂ [...] realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione» (art. 5).

Obbligatoria in ogni caso, anche per le ditte fino a quattro addetti, la presenza di almeno un «restauratore di beni culturali», anche titolare dell'impresa, i cui requisiti culturali sono elencati nell'art. 7: diploma quadriennale di scuola di restauro statale di alta formazione, individuata dal regolamento del Ministero, d. legisl. 20 ottobre 1998, n. 368, art. 9, oppure diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio artistico, oppure diploma presso una scuola di restauro statale o regionale non inferiore a due anni più due anni di attività lavorativa di restauro, oppure otto anni di attività lavorativa di restauro, oppure diplo-

⁷ Ci si limita alle prime tre classifiche che ricomprendono, credo, la quasi totalità degli interventi di restauro dei beni librari. L'avvenuta certificazione SOA rende superflua la dimostrazione di tali requisiti, in quanto è già la Società che li attesta.

ma presso una scuola di restauro statale o regionale non inferiore a due anni ovvero esperienza di almeno quattro anni di attività di restauro di beni mobili o superfici decorate. Per «attività di restauro» si intendono comunque lavori «con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui è stato eseguito il restauro», quindi o la Biblioteca statale, per i propri materiali, o la Regione competente.

I requisiti richiesti ai «collaboratori restauratori di beni culturali» sono elencati nell'art. 8: diploma di laurea triennale in tecnologie per la conservazione e restauro dei beni culturali, ovvero diploma di Accademia di belle arti con insegnamento almeno triennale in restauro, oppure diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni [7 e, con discussione anche polemica, 8-9].

Per gli importi invece pari o inferiori ai 150.000 euro (art. 10), l'impresa deve avere eseguito, direttamente e in proprio, nei 5 anni precedenti il bando, lavori simili per un importo analogo a quello del contratto da stipulare oppure disporre di un direttore tecnico con qualifica di «restauratore di beni culturali».

Come personale tecnico invece, le stesse imprese devono avere in organico, se non meno di quattro addetti, almeno un «restauratore di beni culturali», se oltre i quattro addetti, un 20% di restauratori e un 40% di collaboratori restauratori di beni culturali.

Il d.m. n. 294/2000 con le sue modifiche, pur definendo in sostanza il percorso formativo dei restauratori e dei collaboratori restauratori, individuando nelle scuole statali di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali (già previste dal d. legisl. 20 ottobre 1998, n. 368, art. 9 e dal d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, art. 11, relativi all'istituzione e al regolamento del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali) e nelle università con laurea in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico gli organi preposti alla formazione del restauratore, e nelle scuole regionali gli organi per formare il collaboratore restauratore⁸, non ha distinto competenze peculiari per il personale restauratore: infatti con le espressioni restauratore o collaboratore restauratore di beni culturali vengono ricomprese tutte le professionalità, quali che siano (dal restauratore di affreschi, a quello di materiale lapideo, dal restauratore di materiale tessile a quello metalli fino al restauratore di beni librari e documentari), senza riconoscere che è raro che un restauratore sia formato a tutto tondo sulle tecniche e le metodologie del restauro dei differenti materiali. Piuttosto sarebbe stato forse opportuno collegare le qualifiche richieste per il personale con la natura del lavoro da svolgere, facendo quindi uno sforzo in più verso il riconoscimento del restauro come attività specialistica, e in modo tale anche da garantire che imprese con personale non qualificato possano improvvisarsi in lavori di cui non siano all'altezza. Le nuove integrazioni dell'art. 8, comma 11 *sexies* della l. n. 109/1994 si sono già dirette, bisogna riconoscerlo, in questa direzione, lasciando alla facoltà delle stazioni appaltanti l'individuazione «quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori [...] l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'in-

⁸ Le problematiche della formazione del restauratore meritano sicuramente una trattazione apposita che non è affrontabile in questa sede, anche perché il panorama è in questo momento ancora solo sommariamente definibile a causa della riforma in corso dell'università italiana (sono già stati attivati in varie università italiane corsi di laurea triennali della classe XLI – Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, e, tra breve, ai sensi della l. 23 febbraio 2001, n. 29, art. 6, verranno istituite anche le «scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale») e della nascita in forma sperimentale della scuola dell'Istituto centrale di patologia del libro («Gazzetta ufficiale», Concorsi n. 49, 21 giugno 2002, p. 1).

tervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti».

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Libero Rossi. *Merloni Ter*. «CABNewsletter», 4 (1999), n. 1, p. 4-7.
- [2] Gabriele Rosa. *Il restauro librario: riepilogo di un iter venticinquennale*. «CABNewsletter», 5 (2000), n. 3, p. 2-9; n. 4, p. 2-19.
- [3] Carlo Federici. *Non c'è Rosa senza spine ...* «CABNewsletter», 5 (2000), n. 5, p. 2-5.
- [4] Libero Rossi. *La Rosa smarrita: chiose all' articolo di Gabriele Rosa*. «CABNewsletter», 5 (2000), n. 5, p. 5-7.
- [5] Marco Cammelli. *Restauro dei beni culturali mobili e lavori pubblici: principi comuni e necessaria diversità (a proposito del d.m. 3 agosto 2000, n. 294)*. «Aedon: rivista di arti e diritto on line», 2001, n. 2, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/2/cammelli.htm> (ultima consultazione: maggio 2002).
- [6] Giacomo Santi. *Il restauro e la manutenzione di beni culturali mobili nel d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554*. «Aedon. rivista di arti e diritto on line», 2001, n. 2, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/2/santi.htm> (ultima consultazione: maggio 2002).
- [7] Libero Rossi. *Il riconoscimento professionale per i restauratori: un decreto ministeriale apre nuove prospettive di qualificazione*. «Biblioteche oggi», 19 (2001), n. 3, p. 70-71.
- [8] Libero Rossi, *Nuove prospettive di formazione dei restauratori*, «Biblioteche oggi», 18 (2000), n. 8, p. 70-71.
- [9] Carlo Federici. *Restauratori (s)qualificati*. «CABNewsletter», 7 (2002), n. 1, p. 6-7.

Library resources and the Merloni law

by Andrea De Pasquale

The coming into force of the amendments to the decree identifying «those who carry out works of restoration and maintenance of the patrimony and decorated surfaces of the architectural heritage» can be said to mark the conclusion of the new legislative corpus on the restoration of cultural patrimony in general and of library resources in particular. This iter had begun in 1994 with the writing of the more general law with regard to public works. It is now possible to present an overall picture of the question in the light also of the first, difficult, application experiences.

The way in which the restoration of library resources, included in the category of «goods of historical and artistic interest», is dealt with – that is to say, with procedures identical to those of other public works, and also of other cultural resources of a distinctly different kind and approach (such as architectural resources) – does in fact represent on the one hand the final “liberation” of an activity that up to just a few years ago was confused with bookbinding and had exclusively artisan characteristics. However, due to the forced nature of the law, it has also produced a tumult of questions of practical management that have yet in certain cases to be solved.

The ministerial decree no. 294/2000, with its amendments, has basically defined the formative procedure for restorers and assistant restorers. It identifies state schools with high Ministerial training levels for cultural heritage and activities and universities with degree courses in the preserving and restoration of the historical-artistic patrimony as the preferred bodies for training assistant restorers, while it does not identify particular skills for restoration personnel. In fact the terms restorer or assistant restorer of cultural resources cover all the professional skills, whatever they may be, without acknowledging that it is rare indeed that a restorer is trained in all aspects of the techniques and methodologies of the restoration of different materials. It would rather be opportune to link the skills required for the personnel with the nature of the work to be done, so making an ulterior step towards the recognition of restoration as a specialized activity, and thus also guaranteeing that companies with unskilled personnel cannot take on jobs that they are not in a position to carry out.

ANDREA DE PASQUALE, Biblioteca nazionale universitaria, piazza Carlo Alberto 3, 10123 Torino, e-mail to0265@libroantico.reteunitaria.piemonte.it.